



# Dirigenti industria, ampliato il perimetro manageriale

AVV. ALESSANDRO LIMATOLA E AVV. ADA PETRONE

L'ampliamento della definizione di dirigente costituisce uno degli elementi più interessanti contenuti nel contratto collettivo nazionale per i Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, il cui rinnovo con decorrenza 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2027 è stato siglato lo scorso 13 novembre da Confindustria e Federmanager.

Il nuovo testo dell'articolo 1, recependo quanto già accade nelle aziende, nel comma 2 include infatti nel perimetro dirigenziale i cosiddetti "professional", «figure professionali di più elevata qualificazione e consolidata esperienza tecnico-professionale, che concorrono a definire e realizzano in piena autonomia gli obiettivi dell'impresa o di un suo ramo autonomo».

Ciò comporta, secondo il comma 3, l'attribuzione della qualifica anche a costoro e quindi l'applicabilità delle disposizioni del contratto collettivo se sussistano le condizioni indicate nella norma. La nuova formulazione dell'articolo 1 fa suo il principio consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui, ai fini dell'attribuzione della categoria dirigenziale, è sufficiente che il dipendente, per l'indubbia qualificazione professionale, nonché per l'ampia responsabilità in tale ambito demandata, operi con un corrispondente grado di autonomia e responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale (tra tutte, Cassazione 4 agosto 2017, n. 19579).

Viene così superato lo scoglio del procedimen-

to destinato ad attribuire la qualifica dirigenziale, consistito sino a oggi nella sottile differenza tra le mansioni da dirigente e quelle previste per l'impiegato con funzioni direttive: molti dipendenti con qualifica di quadri, infatti, svolgono mansioni di grande responsabilità e con la direzione gerarchica di numerosi dipendenti e spesso anche di un ramo dell'azienda.

Per giungere alla nuova definizione della figura dirigenziale si è formalizzato un percorso di attenta analisi:

- delle mansioni concretamente svolte, con particolare riguardo al relativo grado di autonomia e di responsabilità che il dirigente riveste nello svolgimento dell'attività lavorativa;
- delle dimensioni della compagine aziendale;
- della complessità della struttura organizzativa dell'azienda, così come la giurisprudenza di legittimità ha finora insegnato (Cassazione 5 aprile 2022, n. 5477).

Si è così aderito al filone interpretativo che non delimita l'attribuzione della qualifica di dirigente solo a coloro che rivestono un ruolo "apicale" nell'organigramma aziendale, dotati di amplissimi poteri e di una autonomia gestionale tale da essere ritenuti veri e propri sostituti dell'imprenditore (cosiddetto dirigente apicale), ma definisce dirigente anche chi, nell'epletamento di fatto delle relative mansioni, caratterizzate dalla preposizione a uno o più servizi, abbia



un'ampia autonomia decisionale nel realizzare gli obiettivi dell'impresa.

Il tutto senza una formale procura speciale perché richiedere anche tale requisito, come ha evidenziato la Cassazione, significherebbe subordinare il riconoscimento della qualifica a un atto discrezionale del datore di lavoro, di per sé insindacabile, con conseguente violazione del principio della corrispondenza della qualifica alle mansioni svolte.

Nel CCNL si è delimitato con precisione l'ambito di queste figure apicali, che restano distinte da quelle dei quadri: la nuova definizio-

ne di dirigente si estende, infatti, alle figure che non si limitano solo ad attuare - seppure con piena responsabilità - gli obiettivi definiti dall'azienda, ma concorrono pienamente alla definizione di tali obiettivi dandone, quindi, attuazione in piena autonomia decisionale.

Rispetto alla generalità della categoria dei quadri, il ruolo di queste «nuove» figure dirigenziali nel concorrere alla definizione degli obiettivi dell'azienda trae fondamento dal superiore livello di qualificazione che, una volta raggiunto, ben si coniuga con una esperienza tecnico-professionale consolidata nel tempo.

## Network



WE ARE AN INDEPENDENT MEMBER OF  
THE GLOBAL ADVISORY  
AND ACCOUNTING NETWORK

Limatola Avvocati is a member of HLB International  
a worldwide network of independent accounting firms  
and business advisers

Sito / e-mail

[www.limatolavvocati.it](http://www.limatolavvocati.it)

[\[info@limatolavvocati.it\]](mailto:info@limatolavvocati.it)

## Sedi e contatti

### MILANO

Via Priv. Cesare Battisti, 2  
20122  
Tel. + 39 02.45.49.67.25

### MODENA

Via Ciro Menotti, 21  
41121  
Tel. +39 059.42.70.206

### ROMA

Via Nizza, 128  
00198  
Tel. +39 06.44.25.89.38

### NAPOLI

Via Santa Lucia, 15  
80132  
Tel. + 39 081.245.14.01/03

### PALERMO

Via Vittorio Alfieri, 36  
90144  
Tel. +39 091.56.49.876

### NEWYORK

420 Lexington Avenue, STE. 2834  
New York, N.Y. 10170  
Tel. + 1 646.329.55.56



LinkedIn

[www.linkedin.com/company/limatolavvocati](http://www.linkedin.com/company/limatolavvocati)